A tutti i lavoratori

Oggetto: SICUREZZA SUL LAVORO E GREEN PASS OBBLIGATORIO DAL 15 OTTOBRE 2021

Ai sensi del decreto legge 127 del 21/09/2021, fino al 31 dicembre 2021 **chiunque** accede ai luoghi di lavoro deve **possedere** ed è tenuto a **esibire il Green Pass**.

Le disposizioni si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i luoghi di lavoro indicati, regola valida anche per imprese esterne che accedono agli ambienti di lavoro per svolgervi una qualsiasi attività lavorativa.

Sono esentati dalla presentazione del Green Pass i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ed i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

**La verifica circa il possesso e l’esibizione del Green Pass**, **deve essere effettuata** **dai** **datori di lavoro o da soggetti da esso appositamente delegati.** In via prioritaria le verifiche dovrebbero essere fatte prima dell’accesso nei luoghi di lavoro. I controlli possono essere fatti anche a campione.

La verifica dovrà avvenire tramite l’**applicazione VerificaC19**. L’interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App. L'attività di verifica non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy.

Si ricorda che la certificazione verde COVID-19 viene rilasciata qualora si realizzi uno di questi presupposti:

1) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica).

2) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità parte dal 1° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

3) Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione.

4) Avvenuta guarigione da COVID-19 e immediatamente dopo la somministrazione prima dose di vaccino. La validità è per 12 mesi da subito dopo la somministrazione della prima dose.

5) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest'ultimo anche su campione salivare) con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità è di 48 ore (72 ore in alcune Regioni) dall'esecuzione del test.

Ne consegue che, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, il personale dipendente che non è in possesso di Green Pass o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sarà considerato assente ingiustificato, fino alla sua presentazione, senza retribuzione diretta ed indiretta, senza conseguenze disciplinari mantenendo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Coloro che non saranno in possesso di Green Pass e/o non hanno intenzione di munirsene entro il 15 ottobre 2021, sono invitati a comunicarlo con adeguato preavviso alla direzione aziendale al fine di permettere la migliore organizzazione dell’attività lavorativa.

I lavoratori in possesso di Green Pass da esito negativo di test antigenico rapido o molecolare si assumono la responsabilità di comunicare eventuali scadenze durante l’orario di lavoro essendo tenuti a lasciare il posto di lavoro in coincidenza della suddetta scadenza. Ciò al fine di evitare l’adozione delle sanzioni amministrative normativamente previste in caso di violazione dell’obbligo di possesso del Green Pass. In caso di accesso ispettivo degli organi competenti, l’accertata mancata comunicazione di cui sopra, configura violazione delle disposizioni aziendali e legali passibili di conseguenze disciplinari.

Luogo/data

La Direzione Aziendale

------------------------------------------------------